

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 luglio 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 11.

**Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.** (13R00335) ..... Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 13.

**Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.** (13R00338) ..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 14.

**Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.** (13R00339) ..... Pag. 2

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 maggio 2013, n. 12.

**Modifiche del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali.** (13R00326) ..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 giugno 2013, n. 17.

**Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.** (13R00352) ..... Pag. 6

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio  
2013, n. 0104/Pres..

**Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'articolo 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).** (13R00314) ..... Pag. 9

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 5.

**Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.** (13R00354) ..... Pag. 11



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).** (13R0342)..... *Pag.* 14


LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 22.

**Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.** (13R0343)..... *Pag.* 15

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2013, n. 13.

**Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della L.R. 11.3.2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo".** (13R00332)..... *Pag.* 17



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2013, n. 11.

**Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette.  
Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Piemonte n. 26 del 27 giugno 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 2  
della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), modificato dalla legge regionale 3 agosto 2011, n. 16, è inserita la seguente:

«*a-bis*) le aree contigue;».

Art. 2.

*Modifiche all'articolo 6  
della legge regionale n. 19/2009*

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, modificato dall'articolo 2 della l.r. 16/2011, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, d'intesa con i soggetti gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati, con deliberazione della Giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, delimita aree contigue finalizzate a garantire un'adeguata tutela ambientale ai confini delle aree protette medesime. Per le aree contigue la Giunta regionale può disciplinare la gestione della caccia e della pesca, delle attività estrattive e la tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche attraverso la predisposizione di idonei piani e programmi, d'intesa con gli enti locali interessati e con i soggetti gestori.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti gestori, in accordo con la Regione, assicurano la necessaria attività di informazione in merito ai confini delle aree contigue.».

3. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 19/2009, è sostituito dal seguente:

«2. L'esercizio venatorio nelle aree contigue, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 394/1991, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.».

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 47  
della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 19/2009, le parole «di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 70/1996» sono soppresse e le parole «dalla l.r. 36/1989» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 33».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 63  
della legge regionale n. 19/2009*

1. Dopo il numero 90 della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«90-*bis*) legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6 (Modificazioni alla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 «Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a parchi naturali, riserve naturali ed aree attrezzate»);».

2. Dopo il numero 148-*bis* della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente:

«148-*ter*) legge regionale 26 luglio 2006, n. 24 (Sanzioni relative alla normativa del Piano naturalistico del Sito di importanza comunitaria Palude di San Genuario);».

3. Il numero 3) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 63 della l.r. 19/2009 è abrogato.

4. La disposizione di cui al comma 3 ha efficacia dal 1° gennaio 2012. Resta pertanto in vigore l'articolo 9 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 5, di modifica e integrazione della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 25 giugno 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00335



## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 13.

### Quarto provvedimento di semplificazione dell'ordinamento regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 Parte I del 15 maggio 2013)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

#### *Finalità*

1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.

Art. 2.

#### *Abrogazione*

1. Sono o rimangono abrogate le leggi contenute nell'elenco «A», allegato alla presente legge.

Art. 3.

#### *Norma transitoria*

1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti.

2. Le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi e per gli effetti delle normative previgenti.

3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.

4. Restano, inoltre, salve le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

#### *Adeguamento finanziario*

1. Con il bilancio dell'esercizio finanziario 2013 si provvede all'eventuale adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, addì 14 maggio 2013

BURLANDO

*(Omissis).*

13R00338

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2013, n. 14.

### Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 7 Parte I del 15 maggio 2013)*

#### IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003))*

1. L'ultimo periodo del comma 1-*quinquies* dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente: «In relazione alle gare per i lavori relativi all'edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e alle altre tipologie edilizie di specifica competenza delle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), la SUA è articolata su base provinciale e si avvale delle relative strutture esistenti presso le ARTE, tramite apposita convenzione tra la Regione, quale SUA, e le medesime Aziende.».



2. Al comma 1-*undecies* dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il Segretario generale della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,» e dopo le parole: «Prefetture liguri» sono aggiunte le seguenti: «,nonchè l'attribuzione delle competenze della SUA e delle centrali di committenza, rispetto a quelle degli enti che si avvalgono delle medesime.».

3. Dopo il comma 1-*undecies* dell'art. 6 della l.r. 13/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-*duodecies*. Alle procedure di gara di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 5/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e al relativo regolamento di attuazione, in quanto compatibili.».

#### Art. 2.

##### *Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio)*

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di proprietà della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «di proprietà della Regione, degli enti appartenenti al settore regionale allargato e degli enti strumentali della Regione».

2. Dopo il comma 7-*bis* dell'articolo 39 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Gli enti appartenenti al settore regionale allargato e gli enti strumentali della Regione, qualora intendano inserire beni di proprietà nel Piano di cui al comma 1, lo comunicano alla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Alle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui all'articolo 22 si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo anche se assentite prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

#### Art. 3.

##### *Regolarizzazione del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua*

1. La Regione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, regolarizza le concessioni di grandi derivazioni d'acqua in essere, in regola con il pagamento del canone alla Regione e per le quali nei termini sono state presentate le domande di rinnovo.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di cui al comma 1 alle domande di rinnovo relative all'esercizio di concessioni, non assoggettate all'epoca del rilascio alla valutazione di impatto ambientale (VIA), si applica la procedura di VIA, qualora ne ricorrano i presupposti.

3. L'utente, che ha presentato domanda di rinnovo, può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento nel rispetto degli obblighi previsti dall'atto di concessione in corso di rinnovo.

4. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità volti alla semplificazione della procedura di rilascio del provvedimento di concessione di cui al comma 1, qualora la concessione sia oggetto di modifiche non sostanziali.

#### Art. 4.

##### *Autorizzazione all'utilizzo delle risorse regionali per il turismo*

1. Le province possono utilizzare, per le finalità di cui alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, le somme loro assegnate ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica), costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi, originate da accertate economie o dal mancato utilizzo, totale o parziale, dei fondi assegnati, a seguito di apposita rendicontazione approvata dalla Giunta regionale.

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 91 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

«1-*ter*. Fermo restando il rispetto della normativa e dei regimi previsti nei piani di bacino e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, definisce, ai sensi del comma 1, lettera 1-*bis*, criteri puntuali per le attività produttive esistenti, non altrimenti localizzabili, anche in deroga alla disciplina regionale delle fasce di tutela dei corsi d'acqua, purchè siano assicurate le condizioni di sicurezza idraulica, fermo restando il nulla osta idraulico.

1-*quater*. Alle attività estrattive come definite dalla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e successive modificazioni ed integrazioni e previste nella pianificazione si applicano le deroghe per le discariche.».



## Art. 6.

*Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria in ordine ai P.R.I.S. attivati.»

2. Il comma 3 dell'articolo 6-bis della l.r. n. 39/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Qualora la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 determini situazioni di particolare complessità, incidenti negativamente sull'attività delle imprese, anche di grandi dimensioni, per cui né la vigente normativa statale in materia di espropri, né le tutele di cui alla presente legge possono fornire adeguate soluzioni, la Giunta regionale, nell'accordo per l'approvazione del P.R.I.S., individua le necessarie misure risolutive.»

## Art. 7.

*Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Dell'avvio del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «Dell'avvenuta trasmissione e dell'avvio del procedimento».

2. Al comma 5 dell'art. 10 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «l'esito della procedura, comprese le motivazioni, è pubblicato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esito della procedura e il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sono pubblicati».

3. Al comma 2 dell'articolo 13-bis della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «impatti rilevanti sono inserite le seguenti: «ed effetti ambientali negativi e significativi».

## Art. 8.

*Modifica all'articolo 12 della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e disposizioni conseguenti*

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse riferite alle borse di studio tra le diverse graduatorie.»

2. L'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici e Universitari (ARSSU) è autorizzata ad impiegare le risorse relative alle borse di studio di cui all'articolo 12, comma 3, della l.r. 15/2006, come modificato dal presente articolo, già assegnate nell'esercizio 2012, secondo il nuovo utilizzo ed i criteri di riparto deliberati dalla Giunta regionale.

## Art. 9.

*Destinazione di risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali*

1. Le risorse derivanti da procedure di liquidazione di enti regionali sono utilizzate in via prioritaria per la copertura di eventuali pendenze, fino al loro esaurimento.

## Art. 10.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica)*

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la cifra: «150.000,00» è sostituita dalla seguente: «50.000,00».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 15/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande.»

## Art. 11.


*Modifica all'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)*

1. Al comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dei cinque» sono sostituite dalla seguente: «degli».

## Art. 12.

*Modifica alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 48 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213)*

1. Alla fine del comma 11 dell'articolo 8 della l.r. 48/2012, sono aggiunte le seguenti parole: «, qualora rientrino nel campo di applicazione degli stessi e fatti salvi i contratti vigenti».



## Art. 13.

*Modifica all'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria)*

1. Alla lettera d-*quater*) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 25/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "temporaneamente" sono inserite le seguenti: " , od eventualmente prorogare sino al completamento delle procedure concorsuali o di mobilità," e le parole: "il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "i sei mesi successivi al termine della legislatura".

## Art. 14.

*Modifica all'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo))*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 37/2012, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché gli SUA e PUO già approvati o divenuti efficaci prima della data di entrata in vigore della presente legge».

## Art. 15.

*Misure di copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali)*

1. A far data dal 1° gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 2 e 3 del d.l. 35/2013, una quota del gettito annuale della tassa automobilistica regionale di importo corrispondente all'onere calcolato come previsto dagli stessi articoli è destinata alla copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità finalizzata all'accelerazione dei pagamenti dei debiti della Regione e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

2. La quantificazione puntuale degli oneri di cui al comma 1 è demandata alla legge regionale finanziaria per l'esercizio 2014.

## Art. 16.

*Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)*

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

«b) la conformità alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui la verifica di conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme di efficienza energetica, alle norme antisismiche, di sicurezza e antincendio, nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia.»

2. Nel secondo periodo del comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi i quali la richiesta si intende respinta».

## Art. 17.

*Modifica all'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità di cui all'articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 43, comma 8, e 49, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 14 maggio 2013

BURLANDO

(*Omissis*).

13R00339

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
22 maggio 2013, n. 12.

**Modifiche del regolamento di esecuzione sulla semplificazione del procedimento amministrativo di autorizzazione di interventi non sostanziali.**

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 28 maggio 2013*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 6 maggio 2013 n. 675;



Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *g*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è abrogata.

2. La lettera *i*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:

«*i*) installazione, modifica o sostituzione di serbatoi d'acqua interrati con una capacità massima di 20 m<sup>3</sup>, nonché installazione di serbatoi di gas con una capacità massima di 13 m<sup>3</sup>, incluse le opere correlate;»

3. La lettera *k*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:

«*k*) installazione, modifica o sostituzione di pensiline per fermate d'autobus; collocazione di mezzi pubblicitari, cartelli informativi o segnaletici secondo le direttive approvate dalla Giunta provinciale;»

4. La lettera *r*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:

«*r*) installazione, modifica o sostituzione di impianti tecnologici all'interno di edifici esistenti e realizzazione di piccoli sistemi di trattamento delle acque reflue per scarichi domestici fino a 50 abitanti equivalenti;»

5. La lettera *v*) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituita:

«*v*) costruzione di legnaie ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 23 febbraio 1998, n. 5; costruzione di depositi per la legna, anche con tettoie, nei casi determinati dalla Giunta provinciale e previo parere dell'autorità forestale;»

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Dalla richiesta d'autorizzazione relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere da *a*) ad *h*) e lettera *z*), che deve essere corredata da un estratto della mappa catastale, devono risultare in modo chiaro la localizzazione e i dati tecnici dell'intervento progettato. Per gli interventi di cui alle lettere da *i*) a *y*) deve essere presentata la documentazione prevista dal regolamento edilizio.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. Eccetto gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *h*) e *z*), al termine dei lavori il committente o, ove previsto, il progettista, il direttore dei lavori, il tecnico o l'installatore incaricato dal committente deve presentare entro sei mesi dal completamento dei lavori una dichiarazione finale attestante l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e la conformità degli stessi ai lavori autorizzati.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 22 maggio 2013

DURNWALDER

13R00326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
24 giugno 2013, n. 17.

**Regolamento d'esecuzione relativo alla tariffa rifiuti.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 2 luglio 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 giugno 2013 n. 924;

Emana:

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa rifiuti in attuazione dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4.

Art. 2.

*Tariffa rifiuti*

1. I comuni deliberano annualmente la tariffa rifiuti per l'anno successivo, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, e comunicano il relativo provvedimento entro il 30 giugno all'Ufficio provinciale gestione rifiuti.

2. Nelle zone di cui all'art. 8, comma 1, ed in zone al di fuori dell'area centrale, nelle quali il servizio di raccolta viene svolto con minore frequenza, la tariffa può essere ridotta in proporzione alla minore ricorrenza della raccolta e alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

3. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti sono stabilite tariffe giornaliere per lo smaltimento di rifiuti urbani prodotti da persone che, con o senza autorizzazione, occupano temporaneamente aree o locali pubblici o adibiti ad uso pubblico. La tariffa giornaliera per i venditori ambulanti è costituita da un importo fisso, mentre quella per organizzatori di feste o di altre manifestazioni è calcolata anche sulla base della quantità conferita.



4. Secondo il principio comunitario chi inquina paga i comuni garantiscono una misurazione quantitativa dei rifiuti residui distinguendo tra categoria utenze domestiche e altre utenze. Salvo quanto contenuto nelle presenti disposizioni la divisione dei costi ai soggetti di cui all'art. 33 comma 2 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, viene stabilita dal comune.

#### Art. 3.

##### *Costi da computare nella tariffa*

1. La tariffa comprende i seguenti costi diretti e indiretti:

- a) costi della pulizia strade;
- b) costi sostenuti per l'amministrazione, l'accertamento, la riscossione, le controversie e la consulenza ambientale;
- c) spese di ammortamento e spese d'uso del capitale;
- d) l'importo di cui all'art. 35 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4;
- e) costi di gestione relativi ai rifiuti residui: costi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento;
- f) costi di gestione relativi ai materiali riciclabili: costi di raccolta, trattamento e riciclaggio per ogni singolo tipo di materiale, detratti le entrate per la vendita del materiale e del combustibile da rifiuti (CDR), i costi per la raccolta di imballaggi coperti dal Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), nonché i costi per la raccolta di rifiuti da imballaggi terziari che vanno a carico dei produttori e degli utilizzatori;
- g) costi di gestione del centro di riciclaggio: costi sostenuti per il personale e costi di recupero e smaltimento;
- h) costi per servizi speciali: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti organici, cartone, rifiuti ingombranti, oli da cucina, rifiuti urbani pericolosi e altre tipologie di rifiuti urbani.

2. I costi della pulizia strade, se non documentati come singola voce di bilancio, sono documentati attraverso una elencazione dettagliata. In assenza di questa documentazione va computato come costo della pulizia strade il dieci per cento dei costi complessivi del servizio viabilità, circolazione strade e servizi connessi, ad esclusione del servizio sgombero neve, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale

3. Il gettito della tariffa rifiuti non può superare l'ammontare complessivo dei costi diretti ed indiretti relativi alla gestione dei rifiuti e alla pulizia strade. Eventuali eccedenze devono essere compensate entro i due anni successivi in sede di calcolo della tariffa.

#### Art. 4.

##### *Calcolo della tariffa*

1. I costi complessivi da coprire tramite la tariffa rifiuti sono suddivisi tra le categorie utenze domestiche e altre utenze.

2. La tariffa rifiuti è composta dalle seguenti voci:

- a) tariffa base;

b) tariffa commisurata alla quantità, la quale, ove prescritto, è rapportata al quantitativo minimo di svuotamento;

c) eventuale tariffa per servizi speciali.

3. La tariffa base deve coprire almeno il 30 per cento dei costi complessivi per la pulizia strade e la gestione dei rifiuti. I costi fissi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) e altri costi fissi sono coperti dalla tariffa base.

4. Per la categoria utenze domestiche la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati in base al numero delle persone che, secondo i dati anagrafici, occupano l'unità abitativa. La tariffa a persona è differenziata a seconda della dimensione della famiglia, al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

5. La tariffa base per la categoria altre utenze è calcolata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) quantità dei rifiuti residui dell'anno precedente;
- b) grado di utilizzo del servizio;
- c) dimensione del contenitore assegnato;
- d) superficie occupata.

6. Nel caso in cui per la determinazione della tariffa base venga preso come riferimento il criterio di cui al comma 5 lettera d), sono previste riduzioni o esenzioni in funzione della quantità di rifiuti urbani effettivamente prodotti sulla superficie occupata.

7. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona per la categoria utenze domestiche è fissato nella misura da un minimo del 50 per cento ad un massimo del 75 per cento della quantità di rifiuti residui che, nell'anno precedente nello stesso comune, è stata prodotta in media per persona nella categoria utenze domestiche, escluse le seconde abitazioni. In ogni caso il quantitativo minimo di svuotamento non può essere inferiore a 180 litri, pari a 30 chilogrammi a persona e anno.

8. Per le seconde abitazioni la tariffa base ed il quantitativo minimo di svuotamento sono determinati o sulla base di un numero da uno a quattro persone per unità abitativa, o calcolando una persona per ogni 25 metri quadri interi di superficie abitativa, osservando in entrambi i casi il limite massimo di quattro persone per abitazione. Il quantitativo minimo di svuotamento per persona viene ridotto, in considerazione del ridotto utilizzo della seconda abitazione, alla metà del quantitativo minimo di svuotamento di cui al comma 7.

9. Per la categoria altre utenze il regolamento sulla tariffa rifiuti può prevedere altresì un quantitativo minimo di svuotamento.

10. I costi per la raccolta, il recupero o lo smaltimento di particolari frazioni di rifiuti urbani sono addebitati esclusivamente agli utilizzatori del servizio dedicato.

11. Le modalità e scadenze di riscossione e di conguaglio della tariffa sono fissate direttamente dal comune.

#### Art. 5.

##### *Esenzioni dalla tariffa e riduzioni*

1. Nel regolamento sulla tariffa rifiuti possono essere stabiliti i criteri per la concessione di esenzioni o riduzioni in casi di particolare rilevanza sociale.



2. Le minori entrate derivanti da esenzioni dalla tariffa o riduzioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 2 comma 2, non possono essere poste a carico delle altre categorie soggette a tariffa.

Art. 6.

*Denuncia*

1. I soggetti obbligati al pagamento della tariffa denunciano al comune competente, entro sessanta giorni, l'inizio e la cessazione dell'utilizzo di locali o di aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, nonché ogni altro fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa.

2. La denuncia reca i seguenti dati:

- a) data del fatto rilevante ai fini dell'applicazione della tariffa;
- b) codice fiscale e generalità del soggetto obbligato al pagamento e del suo eventuale rappresentante legale;
- c) abitazione principale o sede principale, qualora si tratti di abitazioni o sedi secondarie;
- d) attività, scopo sociale o finalità istituzionali nel caso di persone giuridiche, imprese, associazioni o istituzioni di qualsiasi specie.

Art. 7.

*Decorrenza e termine dell'obbligo di pagamento*

1. L'obbligo di pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo all'inizio dell'utenza e termina l'ultimo giorno del mese nel corso del quale cessa effettivamente l'utenza.

2. Qualora la cessazione o riduzione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.

Art. 8.

*Raccolta di rifiuti fuori dalle zone di raccolta obbligatoria*

1. Chi occupa oppure conduce locali o aree adibiti a qualsiasi uso, che si trovino al di fuori di zone di raccolta obbligatorie, conferisce i rifiuti al più vicino punto di raccolta.

Art. 9.

*Città comuni*

1. I comuni con più di 50.000 abitanti possono attribuire in deroga all'art. 4 commi 4, 7 e 8, la tariffa base e la tariffa commisurata alla quantità alla categoria utenze

domestiche e altre utenze a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri:

a) Tariffa base per la categoria utenze domestiche:

la determinazione avviene in funzione del numero delle persone che sulla base dei dati anagrafici occupano l'unità abitativa. La tariffa base è differenziata in funzione della dimensione della famiglia al fine di non svantaggiare le famiglie numerose.

b) Tariffa base per la categoria altre utenze: La determinazione avviene ai sensi dell'art. 4 comma 5.

c) Tariffa commisurata alla quantità:

deve essere applicato un sistema che garantisca la misurazione della quantità dei rifiuti almeno per singola particella edificale. La determinazione della tariffa è in funzione delle dimensioni del volume o peso assegnato. Per la categoria utenze domestiche il volume o peso devono essere tali da garantire una capacità pari almeno al 50% della quantità dei rifiuti residui che in media nell'anno precedente è stata prodotta per persona all'interno del comune. In ogni caso il volume o peso assegnato non possono essere inferiori a 180 litri pari a 30 chilogrammi a persona e anno.

d) Tariffa per le seconde abitazioni:

per le seconde abitazioni la tariffa viene determinata sulla base di un numero da una a quattro persone per unità abitativa.

Art. 10.

*Disposizione transitoria e finale*

1. I comuni devono adeguare la propria tariffa rifiuti alle disposizioni del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.


2. Il decreto del Presidente della Provincia 8 gennaio 2007, n. 5, «disposizioni sulla tariffa rifiuti» è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 giugno 2013

DURNWALDER

13R00352



## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 maggio 2013, n. 0104/Pres..

**Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'articolo 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 5 giugno 2013)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), secondo cui l'Amministrazione regionale, in particolare, regola, nelle forme previste dal proprio ordinamento, secondo obiettivi di efficienza e trasparenza, le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture che ha in uso, esclusi i mezzi di trasporto speciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2012;

Visto l'art. 34, comma 1, lettera f), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, recante articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali, secondo cui il Servizio provveditorato e servizi generali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme provvede, tra l'altro, all'approvvigionamento, alla gestione e alla dismissione dei mezzi di trasporto, esclusi i mezzi di trasporto speciali, per i quali vi provvedono le competenti strutture;

Dato atto quindi che, alla luce della citata e recente normativa, si ritiene di rivedere anche la regolamentazione regionale, abrogando e sostituendo il proprio decreto 20 febbraio 2007, n. 031/Pres., che attualmente disciplina la destinazione e l'uso dei veicoli della Regione, con il testo allegato al presente decreto;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 668 dell'11 aprile 2013 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'art. 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'art. 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007),» nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento concernente l'assegnazione e l'utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, in attuazione dell'art. 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007)**

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e competenze*

1. In attuazione dell'art. 12, comma 33, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007), il presente regolamento disciplina le modalità e i limiti di utilizzo delle autovetture in uso alla Regione, esclusi i mezzi di trasporto speciali.

2. L'approvvigionamento e la gestione delle autovetture in uso alla Regione spettano al Servizio competente in materia di provveditorato della Direzione centrale competente.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.


Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) autovetture: i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

b) assegnatari: i soggetti affidatari dell'autovettura e responsabili della medesima;



c) utilizzatori: i soggetti che per professione ovvero occasionalmente guidano l'autovettura; possono essere utilizzatori anche gli assegnatari e tutti i soggetti che prestano, a qualunque titolo, servizio presso la Regione;

d) autovetture di rappresentanza: le autovetture assegnate con verbale al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e al Segretario generale del Consiglio regionale;

e) autovetture di servizio: le autovetture assegnate al direttore del Servizio competente in materia di provveditorato, ovvero le autovetture che per motivate esigenze di efficienza operativa, sono assegnate con verbale, anche temporaneamente, a soggetti responsabili di specifiche strutture organizzative della Regione.

#### Art. 3.

##### *Violazioni al codice della strada*

1. Qualora venga notificata all'Amministrazione regionale una violazione al codice della strada, per fatti imputabili all'utilizzatore, il Servizio competente in materia di provveditorato trasmette, entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica, gli atti al trasgressore individuato, ai fini del pagamento della sanzione ovvero della proposizione del ricorso.

2. Il trasgressore, entro i successivi quindici giorni, fa pervenire, al Servizio di cui al comma 1, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della sanzione, ovvero gli atti relativi alla proposizione del ricorso. Qualora, decorso tale termine, il Servizio non abbia ricevuto alcuna documentazione, esso provvede al pagamento della sanzione, con successiva azione di rivalsa nei confronti del trasgressore. Anche le sanzioni diverse da quelle pecuniarie rimangono a carico del trasgressore.

#### Art. 4.

##### *Incidenti stradali*

1. Quando in un incidente stradale è coinvolta un'autovettura in uso alla Regione, l'utilizzatore richiede, ove necessario, l'intervento degli organi di polizia di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 285/1992 per l'effettuazione dei rilievi e provvede ad inviare tempestiva comunicazione scritta al Servizio competente in materia di provveditorato e alla società con la quale è in corso il rapporto assicurativo dell'autovettura. Nel caso di incidenti gravi, la notizia dell'incidente è anticipata telefonicamente al medesimo Servizio.

#### Capo II

##### AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA

#### Art. 5.

##### *Uso delle autovetture*

1. Gli assegnatari utilizzano le autovetture di rappresentanza esclusivamente per finalità correlate alla funzione svolta. Possono utilizzare le autovetture di rappresentanza anche nei tragitti da e per la privata abitazione, a condizione che il percorso effettuato sia riportato sui fogli di viaggio di cui all'art. 6.

2. Il trasporto di persone o cose è consentito solo se correlato alle attività di rappresentanza.

3. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione dispone delle autovetture assegnategli in relazione alle esigenze istituzionali di rappresentanza della Regione.

4. Il Segretario generale del Consiglio Regionale dispone delle autovetture assegnategli in relazione alle esigenze istituzionali di rappresentanza del Consiglio regionale.

5. In caso di necessità, le autovetture di rappresentanza assegnate al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione ed al Segretario generale del Consiglio regionale possono essere utilizzate anche per esigenze di servizio.

#### Art. 6.

##### *Foglio di viaggio*

1. Ogni autovettura di rappresentanza è dotata di un foglio di viaggio su cui sono indicati i dati identificativi delle autovetture, dell'assegnatario e dell'utilizzatore, se diverso dall'assegnatario.

2. L'utilizzatore provvede quotidianamente all'aggiornamento del foglio di viaggio mediante l'indicazione del percorso effettuato e delle distanze chilometriche percorse.

3. L'assegnatario provvede con cadenza almeno mensile alla verifica dei dati trascritti sul foglio di viaggio e ne attesta la regolarità mediante sottoscrizione.

4. I fogli di viaggio vengono inviati mensilmente al Servizio competente in materia di provveditorato che effettua verifiche a campione sulla congruenza dei dati indicati relativamente ai consumi e all'uso del telepass, individua l'utilizzatore tenuto al pagamento di eventuali sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada e provvede all'archiviazione.

#### Art. 7.

##### *Ricovero delle autovetture*

1. L'assegnatario indica preventivamente al Servizio competente in materia di provveditorato i luoghi in cui intende ricoverare abitualmente le autovetture a lui assegnate.

#### Capo III

##### AUTOVETTURE DI SERVIZIO

#### Art. 8.

##### *Uso delle autovetture*

1. Le autovetture di servizio sono usate esclusivamente per esigenze di servizio.

2. In casi di motivata necessità o economicità, da indicarsi espressamente nel foglio di viaggio di cui all'art. 9, le autovetture di servizio possono essere utilizzate anche per il tragitto da e per la privata abitazione dell'utilizzatore.

3. Il trasporto di persone o cose estranee alla Regione può essere effettuato solo se correlato alle attività di servizio.


#### Art. 9.

##### *Foglio di viaggio*

1. Ogni autovettura di servizio è dotata di un foglio di viaggio su cui sono indicati i dati identificativi dell'autovettura stessa e dell'utilizzatore.

2. L'utilizzatore provvede quotidianamente all'aggiornamento del foglio di viaggio mediante l'indicazione del percorso effettuato, delle distanze chilometriche percorse, nonché dei nominativi dei soggetti trasportati e appone la propria sottoscrizione.

3. Gli assegnatari delle autovetture di servizio dispongono controlli, anche a campione, sul regolare impiego delle medesime anche attraverso la verifica, almeno mensile, dei dati trascritti sul foglio di viaggio; dell'avvenuto controllo viene dato conto attraverso apposita sottoscrizione.



4. I fogli di viaggio vengono inviati mensilmente al Servizio competente in materia di provveditorato che effettua verifiche a campione sulla congruenza dei dati indicati relativamente ai consumi e all'uso del telepass, individua l'utilizzatore tenuto al pagamento di eventuali sanzioni conseguenti a violazioni al codice della strada e provvede all'archiviazione.

Art. 10.

*Richiesta di utilizzo*

1. La richiesta di utilizzo dei veicoli di servizio può essere effettuata da tutti coloro che prestano servizio presso la Regione attraverso l'apposita procedura, anche informatica.

2. L'assegnatario, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, accoglie la richiesta solo dopo aver valutato l'impossibilità o, comunque la maggiore gravosità, nell'utilizzo dei mezzi pubblici, in relazione al percorso da compiere, nonché la disponibilità a condividere l'autovettura con altri soggetti che compiono in tutto o in parte il medesimo percorso.

Art. 11.

*Ricovero delle autovetture*

1. Le autovetture di servizio sono, di regola, ricoverate presso le autorimesse a disposizione dell'Amministrazione regionale o del Consiglio regionale.

2. Per specifiche e motivate esigenze organizzative, l'utilizzatore può essere autorizzato, dall'assegnatario, a ricoverare un'autovettura in luogo diverso da un'autorimessa autorizzata.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'utilizzatore provvede, con qualunque mezzo, ad informare l'assegnatario qualora, per ragioni non prevedibili, debba ricoverare l'autovettura in luogo diverso dall'autorimessa autorizzata.

4. Gli uffici siti in sedi periferiche in cui non sia presente un'autorimessa della Regione indicano al Servizio competente in materia di provveditorato in quale autorimessa ricoverano solitamente le autovetture loro assegnate.

*Capo IV*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.

*Abrogazione*

1. Il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 31 (Regolamento concernente «Norme sulla destinazione e sull'uso dei veicoli della Regione») è abrogato.

Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni relative ai fogli di viaggio trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento.

Visto, *il Presidente*: SERRACCHIANI

13R00314

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2013, n. 5.

**Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 181 del 4 luglio 2013)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge, la Regione Emilia-Romagna, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo.

2. Ai fini della presente legge si intende per sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

3. La Regione valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, Aziende unità sanitarie locali (Ausl), e i soggetti di cui alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo») e alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 «Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale



31 maggio 1993, n. 26»), e con altri enti pubblici o privati non aventi scopo di lucro che si occupano di gioco d'azzardo patologico al fine di perseguire le finalità di cui al comma 1 e i seguenti obiettivi:

a) diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;

b) rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

## TITOLO II

### COMPITI DELLA REGIONE

#### Art. 2.

*Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico*

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;

b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione «Scuola interregionale di Polizia locale» di cui al Capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);

c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;

d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012;

e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;

f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio «Slot free-R» di cui all'art. 7.

2. Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.

4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 2003 e dalla legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

#### Art. 3.

##### *Contributi*

1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'art. 2, nel rispetto delle norme di settore.

2. Le forme di premialità di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).

#### Art. 4.


##### *Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale*

1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.

2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.

4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.



## Art. 5.

*Funzioni di Osservatorio regionale*

1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.

2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:

a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1, comma 3;

b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'art. 2.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.

4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI

## Art. 6.

*Apertura ed esercizio dell'attività*

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'art. 7, comma 10, del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all'art. 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui

all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'art. 2.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6, sono applicate dall'Ausl territorialmente competente. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'art. 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'art. 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.

## Art. 7.

*Marchio regionale*

1. È istituito il marchio regionale «Slot freE-R».

2. Il marchio «Slot freE-R» è rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna agli esercenti di esercizi commerciali, ai gestori dei circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo.

3. I Comuni istituiscono un pubblico elenco degli esercizi in possesso del marchio «Slot freE-R».

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 8.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).



## Art. 9.

*Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio regionale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

*a)* la realizzazione degli interventi di cui al piano integrato, i risultati conseguiti, le risorse erogate ed i relativi destinatari;

*b)* gli effetti di tali interventi sulla diffusione delle sale da gioco nel territorio regionale anche rispetto alla situazione preesistente e ad altre realtà confrontabili;

*c)* i risultati conseguiti dalle misure in materia sanitaria di carattere sperimentale attivate;

*d)* le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione delle procedure previste per l'apertura e l'esercizio delle sale da gioco e l'esercizio del gioco lecito nei locali aperti al pubblico;

*e)* la diffusione del marchio «Slot freE-R».

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 luglio 2013

ERRANI

13R00354

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2013, n. 21.

**Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 15 maggio 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*

Art. 1.

*Modifiche all'art. 69 della l.r. n. 42/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, con il regolamento di cui all'art. 158, sono stabiliti:

*a)* le caratteristiche tecniche per l'individuazione delle opere di facile rimozione realizzate su aree demaniali marittime oggetto di concessione per finalità turistico ricettiva;

*b)* gli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010)».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 7 maggio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013.

*(Omissis)*

13R0342



LEGGE REGIONALE 8 maggio 2013, n. 22.

**Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 15 maggio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis)*

Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge disciplina la dotazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, di seguito denominati defibrillatori, presso gli impianti nei quali si praticano attività sportive e motorio-ricreative, di seguito denominati impianti, in attuazione della legge 3 aprile 2001, n. 120 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extra-ospedaliero) e in conformità al decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009).

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:

*a)* attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

*b)* attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali.

Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Gli impianti ai quali si applica la presente legge si distinguono in:

*a)* impianti gestiti da soggetti pubblici;

*b)* impianti aperti al pubblico, previo pagamento di un corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto stesso;

*c)* impianti destinati a qualunque titolo all'utilizzo da parte di associazioni e società sportive, dilettantistiche o professionistiche.

2. La presente legge non si applica agli impianti pubblici ad accesso libero non vigilato e agli impianti di proprietà statale.

Art. 4.

*Dotazione e uso dei defibrillatori*

1. Gli impianti sono dotati di defibrillatori, il cui uso è affidato ad operatori espressamente incaricati.

2. La dotazione di defibrillatori è requisito per l'apertura degli impianti.

3. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori è a carico dei gestori degli impianti. In caso di impianti gestiti da una pluralità di soggetti gestori, l'obbligo di dotazione può essere assolto congiuntamente da questi ultimi secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 8.

Art. 5.

*Formazione*

1. La formazione sull'utilizzo dei defibrillatori ha l'obiettivo di permettere l'uso, in tutta sicurezza, del defibrillatore per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto cardiocircolatorio.

2. La formazione è erogata dalle aziende sanitarie, nell'ambito del sistema sanitario di emergenza urgenza e sulla base delle risorse di cui all'art. 10, nonché dai soggetti formatori accreditati in conformità al regolamento di cui all'art. 8.

3. La partecipazione dei soggetti incaricati dai gestori degli impianti ai corsi organizzati dalle aziende sanitarie è gratuita.

4. Ai fini della programmazione dei corsi, la Regione individua il fabbisogno formativo relativo all'utilizzo dei defibrillatori, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 8.

5. L'attestato del superamento della verifica finale del corso di formazione abilita all'utilizzo dei defibrillatori.

Art. 6.

*Vigilanza e controllo*

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto degli obblighi a carico dei soggetti gestori degli impianti, anche avvalendosi delle aziende sanitarie.



2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti gestori inviano annualmente al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) la dotazione e la collocazione dei defibrillatori;
- b) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto;
- c) l'osservanza degli obblighi di formazione;
- d) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.

3. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono trasmesse esclusivamente in via telematica secondo le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale.

4. Il comune dispone ispezioni in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 2, ed esercita il controllo a campione almeno sul 20 per cento delle dichiarazioni presentate.

Art. 7.

*Sanzioni*

1. L'inosservanza dell'obbligo di dotazione di defibrillatori, previsto dall'art. 4, comporta la chiusura degli impianti sino all'adempimento.

2. L'assenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura degli impianti e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 2.500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

3. La mancata manutenzione periodica dei defibrillatori comporta a carico dei soggetti gestori la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 2.000,00.

Art. 8.

*Regolamento di attuazione*

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sono definiti in particolare:

- a) le modalità di individuazione dei fabbisogni formativi relativi all'utilizzo dei defibrillatori sul territorio regionale;
- b) le modalità e i tempi per l'organizzazione dei corsi di formazione, ivi comprese le misure di prima applicazione della presente legge atte a consentire la formazione degli operatori entro il termine previsto dall'art. 9;
- c) le modalità di formazione e aggiornamento degli operatori, in conformità ai criteri di cui all'allegato A del d.m. salute 18 marzo 2011, e il rilascio dell'attestato di superamento del corso;

d) i criteri di accreditamento dei soggetti formatori e la relativa certificazione.

Art. 9.

*Disposizioni di prima applicazione*

1. Gli obblighi previsti dalla presente legge a carico dei gestori degli impianti decorrono dal 1° gennaio 2015.

Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Le risorse destinate all'attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, nel piano sanitario e sociale integrato regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

2. Il piano sanitario e sociale integrato regionale vigente è aggiornato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini di individuare le risorse necessarie per l'applicazione dell'art. 9.

Art. 11.

*Disposizioni finali*

1. La presente legge è adeguata alle linee guida per la dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici, emanate dai competenti organi statali ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più elevato livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, entro il termine previsto dalle stesse linee guida.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 maggio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013.

(*Omissis*)

13R0343



**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 5 giugno 2013, n. 13.

**Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R. 10.1.2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)" e modifica al comma 1, dell'art. 3-bis, della L.R. 11.3.2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo".**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 12 giugno 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica all'art. 17 della l.r. n. 2/2013*

1. Al comma 7, dell'art. 17, della l.r. 10/1/2013 n. 2, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)", sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La medesima Direzione regionale è, altresì, autorizzata ad utilizzare lo stanziamento di cui al comma 6, nei limiti di euro 500.000,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi dipendenti, imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, che risultino iscritti nel ruolino d'equipaggio delle stesse Unità alla data del 30/4/2013 ed a quella di entrata in vigore della presente legge. Nei limiti delle risorse a tal fine destinate, ai lavoratori come sopra individuati è corrisposto un contributo una tantum di importo paritario".

Art. 2.

*Modifica all'art. 3-bis della l.r. n. 6/2013*

1. Il comma 1, dell'art 3-bis, della l.r. 11/3/2013, n. 6 recante "Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo" è sostituito dal seguente:

"1. In via straordinaria, è autorizzato il trasferimento alla Provincia di Pescara dello stanziamento di cui al comma 2, per l'adozione di misure urgenti propedeutiche a consentire alle unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, di stanza nel porto di Pescara al 31/12/2012, di riavviare in condizioni di maggiore sicurezza l'attività di prelievo ittico, nelle more del completamento delle operazioni di dragaggio dello stesso scalo marittimo".

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 giugno 2013

CHIODI

*(Omissis)*

13R00332+



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 7 2 7 \*

€ 2,00

